



O.d.G. del ~~20/02/2009~~

11/3/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

2

Deliberazione n° 8/2009

del ~~20/02/2009~~ 11-3-2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA ACCORDO AZIENDALE IN MATERIA DI PERSONALE INIDONEO

Ufficio proponente:

Area Risorse Umane

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Verbale di incontro Azienda-OO.SS. del 10/02/2009 con allegata nota della O.S. Filt-CGIL e Accordo su personale inidoneo sottoscritto in pari data.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

Secondo la normativa contrattuale vigente (art. 3 dell'Accordo Nazionale 12/07/1985, nonché art. 7 dell'A.N. 25/07/1997) Azienda e OO.SS. periodicamente devono procedere ad una ricognizione dei posti disponibili per la riqualificazione del personale inidoneo definitivo, nonché per l'individuazione delle mansioni alle quali adibire provvisoriamente il personale inabile in via temporanea allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

Onde addivenire ad uno specifico accordo in materia, nel corso di questi ultimi mesi con tutte le OO.SS. si sono tenute numerose riunioni aventi ad oggetto tali problematiche, anche alla luce della dotazione organica prevista nel Piano Industriale 2008/2009, oggetto di esame congiunto tra l'Azienda e le stesse OO.SS.

In particolare, in uno degli ultimi incontri, tenutosi il 3 (tre) febbraio u.s., l'Azienda ha fornito alle OO.SS. una nuova ipotesi di accordo in materia di personale inidoneo, riformulata anche tenendo conto delle osservazioni che le stesse OO.SS. avevano fornito in occasione di precedenti riunioni.

L'incontro definitivo si è tenuto il successivo 10/02/2009 ed, a seguito di breve discussione e confronto sulle questioni oggetto della proposta, sono state apportate ulteriori variazioni rispetto all'ipotesi di accordo già consegnata in data 03/02/2009, giungendo così alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo, che si allega in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Occorre precisare che l'Accordo in esame è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. presenti in Azienda, ad eccezione della FIT-CGIL che, pur partecipando ai vari incontri che si sono tenuti in materia, ivi compreso quello conclusivo del 10/02/2009, con propria nota del 09/02/2009 ha rappresentato "la propria indisponibilità a stipulare accordi in materia di personale inidoneo" sino a quando il quadro normativo non sarà chiarito dal legislatore, con particolare riferimento, quindi, a quanto previsto dall'art. 42, 2° comma del D.L.vo n° 81/2008 (che testualmente recita "il lavoratore di cui al comma 1 che venga adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.....") e dagli

artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961 (che disciplina il prepensionamento per invalidità specifica del settore autoferrotranvieri).

A tal riguardo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo, l'Azienda ha ribadito al rappresentante della FILT-CGIL che entrambe le questioni erano state già ampiamente trattate nel corso di precedenti incontri. Infatti, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 42 del D.Lgs. n° 81/2008, tenendo conto delle precisazioni fornite dall'ASSTRA con propria circolare n° 277/SI/ del 27/08/2008, è stato già chiarito che l'indicazione contenuta in tale articolo non può che riferirsi ai lavoratori che abbiano subito infortuni sul lavoro o una malattia professionale, anche alla luce della interpretazione restrittiva che la dottrina ha già fornito all'art. 4, comma 4 della L. n° 68/99, cui l'art. 42 sopra citato contiene espresso richiamo. Invece, per quanto riguarda la possibile abrogazione degli artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961, che sembrerebbe contenuta nel cd. "Decreto taglia-leggi" (ossia nel D.L. n° 112/2008 convertito nella L. n° 133/2008), alla luce della non chiara situazione legislativa ed al fine di sgomberare il campo da incertezze interpretative, è stato chiarito che le Associazioni datoriali di categoria (ASSTRA ed ANAV) e le stesse OO.SS. nazionali hanno ufficialmente interpellato il Dicastero competente e la Direzione dell'INPS. In particolare, come reso noto dall'ASSTRA con propria circolare n° 36/SI/2009, i competenti uffici dell'INPS, per le vie brevi, hanno comunque confermato che, in attesa delle eventuali diverse determinazioni ministeriali, la normativa in oggetto è tuttora vigente. Ad ogni buon conto, a prescindere dalle future interpretazioni legislative e giurisprudenziali che potranno sopraggiungere in materia, negli artt. 13 e 14 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009 è stato già espressamente previsto che, qualora dovessero intervenire interpretazioni di norme attuali o future norme legislative o accordi nazionali di miglior favore per il personale inidoneo, le stesse sostituiranno di diritto, in tutto o in parte, il medesimo Accordo.

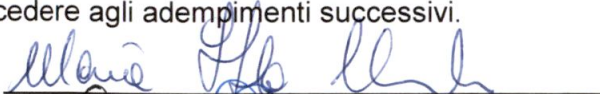
In grandi linee, l'Accordo sottoscritto in materia di personale inidoneo prevede:

- L'avvio, nell'ipotesi di impossibilità di ricollocazione in organico, del pensionamento anticipato d'ufficio del personale inidoneo definitivo con almeno trenta anni di anzianità contributiva al Fondo di previdenza, ai sensi dell'art. 12 della L. n° 830/1961 (art. 6).
- Il pensionamento anticipato per quei lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge, pur non avendo i trent'anni di anzianità, ne facciano comunque espressa richiesta all'Azienda (art. 7).
- L'iter per la riqualificazione del personale inidoneo definitivamente alle mansioni delle profilo professionale rivestito nell'ambito delle postazioni in organico individuate e loro riservate, così come definite nell'ambito del Piano Industriale 2008/2009 (art. 10)
- L'applicazione della normativa prevista nell'art. 1, comma 8 dell'A.N. 19/09/2005 che ha dato attuazione a quanto previsto nella L. n° 68/99 ai fini del computo, nella quota di riserva, del personale divenuto definitivamente inidoneo in costanza di rapporto di lavoro (art. 4).
- Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, prevista dall'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, nei confronti dei dipendenti inidonei in via temporanea, qualora il numero degli stessi dovesse risultare eccedente rispetto alle postazioni loro riservate, ed i relativi criteri di rotazione nell'aspettativa.
- La procedura da seguire, in fase di prima applicazione dell'Accordo, onde pervenire ad una conferma o meno delle inidoneità che risultano già accertate alla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
- L'erogazione, in favore del personale inidoneo che manifesta la propria volontà di essere avviato a pensionamento di invalidità ex art. 12 della L. n° 830/1961, di una indennità, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, da corrispondere entro il mese successivo a quello di collocamento in pensione e da calcolarsi nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Tale indennità dovrà essere riconosciuta anche al personale che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, abbia già fatto richiesta di avvio a pensionamento di invalidità.

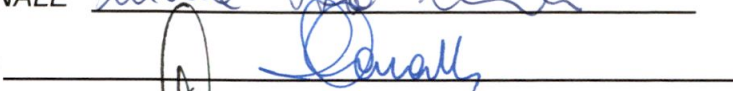
- L'erogazione dell'indennità di cui sopra anche a favore del personale **definitivamente inidoneo** che chiede di anticipare il proprio rapporto di lavoro indipendente dalla richiesta di fruizione del trattamento pensionistico di invalidità, purché in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in questione.

tanto premesso, poiché l'efficacia dell'Accordo in esame è stata subordinata all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, si propone di ratificare l'Accordo in questione, onde permettere all'Ufficio aziendale preposto di procedere agli adempimenti successivi.

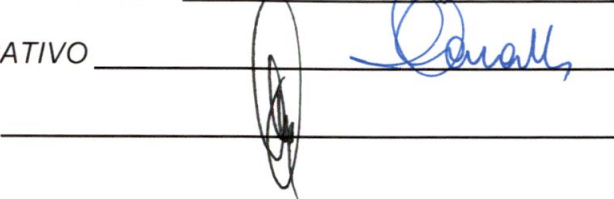
IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE GENERALE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 10/02/2009 in materia di personale inidoneo, allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale e agli Uffici competenti per tutti gli adempimenti successivi.

N° 08 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 08 del 11.03.2009

OGGETTO

ACCORDO DEL 10/02/2009 SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENUTO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilanove, il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 16.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

“Secondo la normativa contrattuale vigente (art. 3 dell'Accordo Nazionale 12/07/1985, nonché art. 7 dell'A.N. 25/07/1997) Azienda e OO.SS. periodicamente devono procedere ad una ricognizione dei posti disponibili per la riqualificazione del personale inidoneo definitivo, nonché per l'individuazione delle mansioni alle quali adibire provvisoriamente il personale inabile in via temporanea allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.

Onde addivenire ad uno specifico accordo in materia, nel corso di questi ultimi mesi con tutte le OO.SS. si sono tenute numerose riunioni aventi ad oggetto tali problematiche, anche alla luce della dotazione organica prevista nel Piano Industriale 2008/2009, oggetto di esame congiunto tra l'Azienda e le stesse OO.SS.

In particolare, in uno degli ultimi incontri, tenutosi il 3 (tre) febbraio u.s., l'Azienda ha fornito alle OO.SS. una nuova ipotesi di accordo in materia di personale inidoneo, riformulata anche tenendo conto delle osservazioni che le stesse OO.SS. avevano fornito in occasione di precedenti riunioni.

L'incontro definitivo si è tenuto il successivo 10/02/2009 ed, a seguito di breve discussione e confronto sulle questioni oggetto della proposta, sono state apportate ulteriori variazioni rispetto all'ipotesi di accordo già consegnata in data 03/02/2009, giungendo così alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo, che si allega in copia alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Occorre precisare che l'Accordo in esame è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. presenti in Azienda, ad eccezione della FIT-CGIL che, pur partecipando ai vari incontri che si sono tenuti in materia, ivi compreso quello conclusivo del 10/02/2009, con propria nota del 09/02/2009 ha rappresentato “la propria indisponibilità a stipulare accordi in materia di personale inidoneo” sino a quando il quadro normativo non sarà chiarito dal legislatore, con particolare riferimento, quindi, a quanto previsto dall'art. 42, 2° comma del D.L.vo n° 81/2008 (che testualmente recita *“il lavoratore di cui al comma 1 che venga adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.....”*) e dagli artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961 (che disciplina il prepensionamento per invalidità specifica del settore autoferrotranvieri).

A tal riguardo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo, l'Azienda ha ribadito al rappresentante della FILT-CGIL che entrambe le questioni erano state già ampiamente trattate nel corso di precedenti incontri. Infatti, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 42 del D.Lgs. n° 81/2008, tenendo conto delle precisazioni fornite dall'ASSTRA con propria circolare n° 277/SI/ del 27/08/2008, è stato già chiarito che l'indicazione contenuta in tale articolo non può che riferirsi ai lavoratori che abbiano subito infortuni sul lavoro o una malattia professionale, anche alla luce della interpretazione restrittiva che la dottrina ha già fornito all'art. 4, comma 4 della L. n° 68/99, cui l'art. 42 sopra citato contiene espresso richiamo. Invece, per quanto riguarda la possibile abrogazione degli artt. 12 e 13 della L. n° 830/1961, che sembrerebbe contenuta nel cd. “Decreto taglia-leggi” (ossia nel D.L. n° 112/2008 convertito nella L. n° 133/2008), alla luce della non chiara situazione legislativa ed al fine di sgombrare il campo da incertezze interpretative, è stato chiarito che le Associazioni datoriali di categoria (ASSTRA ed ANAV) e le stesse OO.SS. nazionali hanno ufficialmente interpellato il Dicastero competente e la Direzione dell'INPS. In particolare, come reso noto dall'ASSTRA con propria circolare n° 36/SI/2009, i competenti uffici dell'INPS, per le vie brevi, hanno comunque confermato che, in attesa delle eventuali diverse determinazioni ministeriali, la normativa in oggetto è tuttora vigente. Ad ogni buon conto, a prescindere dalle future interpretazioni legislative e giurisprudenziali che potranno sopraggiungere in materia, negli artt. 13 e 14 dell'Accordo aziendale del 10/02/2009 è stato già

espressamente previsto che, qualora dovessero intervenire interpretazioni di norme attuali o future norme legislative o accordi nazionali di miglior favore per il personale inidoneo, le stesse sostituiranno di diritto, in tutto o in parte, il medesimo Accordo.

In grandi linee, l'Accordo sottoscritto in materia di personale inidoneo prevede:

- ▶ L'avvio, nell'ipotesi di impossibilità di ricollocazione in organico, del pensionamento anticipato d'ufficio del personale inidoneo definitivo con almeno trenta anni di anzianità contributiva al Fondo di previdenza, ai sensi dell'art. 12 della L. n° 830/1961 (art. 6).
- ▶ Il pensionamento anticipato per quei lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge, pur non avendo i trent'anni di anzianità, ne facciano comunque espressa richiesta all'Azienda (art. 7).
- ▶ L'iter per la riqualificazione del personale inidoneo definitivamente alle mansioni delle profilo professionale rivestito nell'ambito delle postazioni in organico individuate e loro riservate, così come definite nell'ambito del Piano Industriale 2008/2009 (art. 10)
- ▶ L'applicazione della normativa prevista nell'art. 1, comma 8 dell'A.N. 19/09/2005 che ha dato attuazione a quanto previsto nella L. n° 68/99 ai fini del computo, nella quota di riserva, del personale divenuto definitivamente inidoneo in costanza di rapporto di lavoro (art. 4).
- ▶ Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, prevista dall'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, nei confronti dei dipendenti inidonei in via temporanea, qualora il numero degli stessi dovesse risultare eccedente rispetto alle postazioni loro riservate, ed i relativi criteri di rotazione nell'aspettativa.
- ▶ La procedura da seguire, in fase di prima applicazione dell'Accordo, onde pervenire ad una conferma o meno delle inidoneità che risultano già accertate alla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
- ▶ L'erogazione, in favore del personale inidoneo che manifesta la propria volontà di essere avviato a pensionamento di invalidità ex art. 12 della L. n° 830/1961, di una indennità, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, da corrispondere entro il mese successivo a quello di collocamento in pensione e da calcolarsi nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Tale indennità dovrà essere riconosciuta anche al personale che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, abbia già fatto richiesta di avvio a pensionamento di invalidità.
- ▶ L'erogazione dell'indennità di cui sopra anche a favore del personale definitivamente inidoneo che chiede di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro indipendente dalla richiesta di fruizione del trattamento pensionistico di invalidità, purché in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in questione.

Tanto premesso, poiché l'efficacia dell'Accordo in esame è stata subordinata all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, si propone di ratificare l'Accordo in questione, onde permettere all'Ufficio aziendale preposto di procedere agli adempimenti successivi".

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Accordo aziendale sottoscritto in data 10/02/2009 in materia di personale inidoneo, allegato in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale e agli Uffici competenti per tutti gli adempimenti successivi.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Pietro Carallo

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

INCONTRO ATIENDA-OO.SS. ATIENDALI

Canallo

In data 10 febbraio 2009, alle ore 08,30, presso la sede dell'AMAT S.p.A., ubicata in Taranto alla Via Resane Battisti n° 657, ha inizio l'incontro tra i rappresentanti della società e le rappresentanze sindacali aziendali in materia di disciplina aziendale del personale divenuto insolvente alle mansioni previste dal profilo professionale rivestito.

L'incontro, che fa seguito a diversi altri già tenutisi sulla specifica materia, è stato convocato con nota aziendale del 9/2/2009, prot. n° DA/2690. Sono presenti per l'Azienda il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, il Direttore Amministrativo dott. Pietro Canallo e la Responsabile dell'Area Risorse Umane dott.ssa Maria Fabiola Mementi.

Sono presenti, per le OO.SS.:

CISL: Portulano

CGIL: Altollino

UIL: Mastrovito

FAISA-CISAL: La Guardia, Muscetta e Esposito;

UGL: Scialpi

SINAI: Fattio e Albanese.

N

Canallo

Altollino

Esposito

M

La Guardia

L'O.S. CIAL, nella giornata di ieri, 9/2/2009, aveva fatto pervenire al protocollo mia nota, registrata e protocollata aziendale al n° 2642 e che si allega al presente verbale, con la quale aveva manifestava la propria indisponibilità a stipulare accordi in materia di personale inadornato sino a quando il quadro normativo non fosse chiaro dalle istituzioni competenti e certo nell'applicazione, riferendosi, a tal riguardo, a quanto previsto dall'art. 42 della legge del D.Lgs. n° 81/2008 in materia di trattamento economico del personale divenuto inadornato e a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della abrogata legge 830/51 in materia di trattamento di pensione di invalidità del personale Autoferroviario. Relativamente a tali questioni, i rappresentanti dell'Azienda fanno presente che tali questioni sono state ampiamente trattate nei precedenti, numerosi, incontri tenutisi sull'argomento in questione e precisa che ad ogni buon conto e a prima tutela delle posizioni di tutti i lavoratori, l'ipotesi di accordo sottoposta oggi alla sottoscrizione delle parti contiene già agli articoli 13 e 14 ~~una~~ la previsione che nell'eventua-

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'età in cui intervenissero interpretazioni di norme attuali o future norme legislative o accordi nazionali di miglior favore per il personale, esse sostituiranno di diritto il presente accordo, in tutto o in parte.

Al termine della discussione, che produce ulteriori marginali modifiche dell'ipotesi di accordo, le OO.SS. CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI sottoscrivono l'allegato testo di Accordo, mentre l'O.S. CGIL non sottoscrive l'ipotesi di accordo.

La riunione termina alle ore 10,15.

L.C.S.

L'azienda

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Le OO.SS

CGIL : *[Signature]*
CISL : *[Signature]*
UIL : *[Signature]*
FAISA : *[Signature]*
SINAI : *[Signature]*
UGL : *[Signature]*

IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENU-
TO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI

Il giorno 10 (dieci) Febbraio 2009, alle ore 08,30 presso la sede dell'AMAT S.p.A., sita
in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, si è tenuto un incontro tra l'AMAT e le Orga-
nizzazioni sindacali aziendali per la definizione, relativamente alle materie demandate
alla sede aziendale, della disciplina del personale divenuto inidoneo allo svolgimento
delle mansioni del profilo professionale posseduto.

Sono presenti:

Per l'AMAT il Direttore Generale, ing. Giovanni Matichecchia, il Direttore amministrativo
dott. Pietro Carallo e la Responsabile dell'Area Risorse Umane, Dott.ssa Maria Fabiola
Menenti.

Per le OO.SS.:

il Sig. Portulano per la Fit-CISL;

il Sig. Mastrovito per la UIL-Trasporti;

il Dott. Scialpi per la UGL-Trasporti;

i Sigg. Fazzio e Albanese per il SINAI;

i Sigg. La Guercia, Muscetta e Esposito per la FAISA-CISAL;

La riunione è stata convocata con nota del 09/02/2009, prot. n° DA/2620 indirizzata a
tutte le OO.SS. sopra menzionate e segue ad una serie di altri analoghi incontri già tenu-
tisi sull'argomento.

Dopo ampia discussione si sottoscrive il seguente:

ACCORDO

Premesso:

- che l'organico aziendale dell'AMAT previsto dal Piano industriale 2008-2009 è



Canali

22

Mazzini

costituito complessivamente da 565 unità full-time;

- che, in applicazione dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale 12/07/1985, nonché dell'art. 7 dell'A.N. 25/07/1997, occorre periodicamente procedere, in maniera congiunta tra Azienda e RR.SS.AA., ad una ricognizione:

a) delle postazioni disponibili ai fini dell'assegnazione a diverso profilo professionale dei lavoratori divenuti permanentemente inabili alle mansioni proprie del profilo di cui sono rivestiti, in applicazione delle norme di legge in materia;

b) delle mansioni nelle quali possono essere provvisoriamente impiegati i lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle funzioni proprie del profilo professionale posseduto, secondo giudizio medico reso nelle forme di legge.

- che si rende necessario, più in generale, procedere alla definizione di un accordo complessivo in materia di personale inidoneo, valido per gli agenti ai quali è applicabile la normativa e gli accordi nazionali di riferimento, contestualmente all'approvazione del già menzionato Piano industriale 2008-2009;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, condividono che il problema degli agenti inidonei alle mansioni, in particolare quelle di guida, è un fenomeno da affrontare per consentire, nel rispetto delle disponibilità di organico previste dall'Azienda, il loro recupero psico-fisico a differenti mansioni produttive, concordando quanto di seguito:

Art. 1

(Ricognizione delle postazioni riservate al personale inidoneo)

La ricognizione dei posti disponibili per gli agenti inidonei avrà luogo ad ogni variazione della pianta organica aziendale o, su richiesta dell'Azienda o delle Segreterie Aziendali delle OO.SS., in caso di variazioni dell'organizzazione aziendale di particolare rilievo. Nell'eventualità del superamento del numero di inidonei rispetto alle postazioni previste dal successivo art. 10 e, comunque, prima della collocazione in aspettativa del

personale inidoneo, sarà data apposita, preventiva, informativa alle OO.SS. aziendali.

Art. 2

(Trattamento retributivo)

Il trattamento normativo e retributivo da applicare al personale inidoneo è dettato dal R.D. n° 148/31, dal CCNL di categoria e dalle altre normative applicabili.

Art. 3

(Accertamento dell'inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate)

La certificazione di inidoneità definitiva del personale soggetto al DM n° 88/99 dovrà essere rilasciata dal Centro medico FS di Bari, ed eventualmente confermata in appello.

La certificazione di inidoneità definitiva o temporanea del restante personale sarà rilasciata dal medico aziendale competente ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il quale tuttavia, nell'ambito delle sue competenze, potrà anche emettere un giudizio di inidoneità temporanea per il personale di cui al comma precedente.

Relativamente al personale con giudizio di inidoneità temporanea di durata pari ad almeno 9 mesi, non necessariamente continuativi, l'Azienda richiederà l'accertamento sanitario presso il Centro medico delle FF.SS. di Bari.

Art. 4

(Computo quote di riserva ai fini della legge 68/1999)

In applicazione dell'art. 1, comma 8, dell'A.N. 19/09/2005, nei casi di sopravvenuta inidoneità alle mansioni proprie del profilo professionale, gli agenti interessati, su richiesta dell'Azienda, dovranno sottoporsi all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa.

Tali accertamenti saranno finalizzati alla verifica dell'eventuale possesso del re-

Quali

[Signature]

[Signature]

quisito minimo di invalidità richiesto dalle norme per il computo utile, ai fini del rispetto delle quote di riserva, in costanza di rapporto di lavoro.

Il costo della visita medica di cui sopra è a carico dell'Azienda.

Tale procedura sarà applicata anche nei riguardi del personale già definitivamente inidoneo al momento della sottoscrizione del presente accordo, anche se riqualificato ai sensi del successivo art. 13.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 5

(Operatori di esercizio con maggiore anzianità di guida)

Agli operatori di esercizio con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e con 25 anni di anzianità di servizio, dichiarati definitivamente inidonei alle proprie mansioni, entro i limiti organici di cui al successivo punto 10 e fatta salva la previsione di cui al successivo punto 6, saranno mantenuti il profilo professionale ed il parametro retributivo posseduti, adibendoli a mansioni non di guida, ma ad altre previste dal profilo stesso, quali, a titolo esemplificativo, quelle di verificatore titoli di viaggio, capolinea o di addetto alle manovre, previa verifica dell'idoneità fisica alle mansioni residue da parte del Medico competente.

[Signature]
[Signature]

Art. 6

(Pensionamento anticipato d'ufficio)

Per gli inidonei definitivi con almeno trenta anni di anzianità contributiva al Fondo di previdenza e per i quali non vi siano altre possibilità di ricollocazione in organico con differenti mansioni, sarà preferibilmente avviata, qualora applicabile, la procedura di prepensionamento ai sensi dell'art. 12 della legge n° 830/61.

[Signature]
[Signature]

Art. 7

(Pensionamento anticipato su istanza del lavoratore)

La procedura di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 della legge n°

[Signature]

830/61 sarà avviata anche per i lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge, ne facciano richiesta all'Azienda, pur in mancanza della maturazione dei trent'anni di anzianità.

Art. 8

(Mancato riconoscimento della pensione di invalidità)

Qualora la procedura degli artt. 6 e 7 non dovesse andare a buon fine sarà comunque ricercata, di intesa con le OO.SS., una soluzione tesa alla tutela ed alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 9

(Criteri per la riqualificazione del personale inidoneo)

Ai fini della riqualificazione nei posti disponibili, l'ordine di precedenza sarà costituito dalla data di rilascio del certificato di inidoneità definitiva, sicché l'Azienda e le OO.SS. procederanno, con cadenza semestrale, all'esame incrociato dei posti e delle inidoneità sopravvenute.

La riqualificazione è subordinata all'accertamento medico dell'idoneità fisica al posto da ricoprire ed alla verifica dell'attitudine del soggetto ad espletarne le mansioni.

A tal fine si prevede un periodo di prova di tre mesi.

Art. 10

(Postazioni riservate al personale inidoneo)

Ai fini della riqualificazione del personale definitivamente inidoneo o dell'utilizzo temporaneo in altre mansioni del personale temporaneamente inidoneo, le parti individuano le seguenti posizioni nell'organico vigente, come definito nell'ambito del Piano industriale AMAT 2008-2009:

PERSONALE INIDONEO

POSTAZIONI	PROFILO PROFESSIONALE	PARAMETRO	N° UNITÀ
------------	-----------------------	-----------	----------

Quali

2 2 2

2 2 2

Addetto alla portineria	Operatore di ufficio	130	12
Centralinista	Ausiliario	110	1
Usciere/Commesso	Ausiliario	110	3
Utilizzo sugli impianti	Operatore di manutenzione	130	2
Distributore di magazzino	Operatore di manutenzione	130	2
Addetti alla sala Esercizio	Operatore di ufficio	130	2
TOTALE POSTAZIONI DESTINATE AGLI AGENTI INIDONEI			22

2 2 2

2 2 2

Art. 11

(Mancanza di postazioni utili in organico)

Nelle ipotesi di mancata accettazione di altre mansioni compatibili con le proprie attitudini e condizioni in postazioni in organico disponibili per la riqualificazione del personale inidoneo in via definitiva, nonché di mancanza di posti vacanti per la ricollocazione del personale definitivamente inidoneo alle mansioni, si farà ricorso agli strumenti previsti per gli esodi dalla normativa in vigore.

Alban Ferro

2 2 2

Art. 12

(Personale temporaneamente inidoneo)

Delle postazioni riservate al personale inidoneo previste all'art. 10, le 3 postazioni di Usciere/commesso e quella di Centralinista non saranno utilizzate per la riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, restando riservate al personale con inidoneità temporanea, subordinatamente all'accertamento medico all'idoneità del posto da ricoprire.

2 2 2

L'Azienda assegnerà al personale inidoneo temporaneo che ne abbia i requisiti professionali e fisici, oltre alle quattro postazioni previste dal punto precedente ed a quelle ricomprese nelle altre 18 postazioni normalmente riservate al personale definitivamente inidoneo che non fossero temporaneamente utilizzate per le riqualificazioni,

2 2 2

anche eventuali mansioni che dovessero risultare necessarie per l'attuazione di progetti o attività a carattere eccezionale. Attualmente, e fino al 31/12/2009, per l'esecuzione delle attività di miglioramento della qualità percepita previste dall'ipotesi di Premio di risultato 2008-2011 si renderanno necessari ulteriori 4 Verificatori di titoli di viaggio, oltre a quelli già previsti in organico.

Se il numero di agenti temporaneamente inidonei risulterà comunque eccedente rispetto alle postazioni ad essi riservate (individuate al precedente capoverso), si procederà al collocamento in aspettativa del citato personale, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato "A" al R.D. 08/01/1931, n° 148, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. 19/09/2005, a rotazione per periodi quindicinali, a partire dalle ultime certificazioni rilasciate di inidoneità in ordine temporale. A tale personale sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'A.N. 19/09/2005 (per i primi 360 giorni, retribuzione ridotta al 50% per carichi familiari fino a 2 persone e al 66,67% per carichi superiori, con una riduzione del 25% per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità). In tale rotazione non rientreranno gli operatori di esercizio con almeno 20 anni di anzianità, compatibilmente con il numero dei posti disponibili.

Art. 13

(Prima applicazione dell'Accordo)

La definizione della situazione del personale inidoneo alla data di sottoscrizione del presente accordo avverrà secondo le seguenti modalità:

INIDONEI DEFINITIVI:

L'Azienda procederà preliminarmente a sottoporre a visita medica presso il Centro medico delle FF.SS. di Bari tutto il personale già definitivamente inidoneo alle proprie mansioni di origine, allo scopo di confermare o meno l'inidoneità già precedentemente accertata.

Caroli

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Successivamente, con note individuali l'Azienda richiederà a tutto il personale che

risulti

- a) definitivamente inidoneo alle mansioni di provenienza;
 - b) beneficiario del diritto a fruire del trattamento pensionistico di invalidità di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 29/06/1996, n° 414;
 - c) in possesso del requisito di anzianità aziendale pari ad almeno 10 anni di servizio;
- di esercitare la propria scelta di essere avviato o meno a pensionamento di invalidità secondo le procedure previste dall'art. 12 della legge n° 830/61.

Tale opzione dovrà essere esercitata nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione aziendale.

Per tutti gli agenti che avranno comunicato la propria volontà di essere avviati a pensionamento di invalidità, nel limite delle effettive eccedenze numeriche rispetto alle postazioni disponibili riservate agli agenti inidonei, l'Azienda avvierà le procedure previste dalla citata legge n° 830/61.

Nei casi di accoglimento delle istanze di avvio a pensionamento di invalidità, al personale interessato l'Azienda corrisponderà, entro il mese successivo a quello di collocamento in pensione, un'indennità aggiuntiva al Trattamento di Fine Rapporto, da calcolarsi nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00.

Le incentivazioni al collocamento di anzianità saranno riconosciute anche al personale che abbia già fatto richiesta di avvio a pensionamento di invalidità.

L'indennità di cui al comma che precede sarà riconosciuta anche in favore del restante personale definitivamente inidoneo che chiede di risolvere anticipatamente il pro-

prio rapporto di lavoro, indipendentemente dalla richiesta di fruizione del trattamento pensionistico di invalidità, purché in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Al termine dei 30 giorni assegnati agli agenti interessati per la scelta ai fini della pensione di invalidità, l'Azienda procederà a ricollocare nelle postazioni disponibili il restante personale, attribuendo ad esso il profilo professionale ed il parametro retributivo previsto per la nuova collocazione organica. A tali agenti spetterà il trattamento economico previsto dall'A.N. 27/06/1986 o l'eventuale diverso trattamento economico che dovesse essere stabilito da successivi provvedimenti normativi o accordi nazionali vertenti sulla specifica materia.

INIDONEI TEMPORANEI:

Gli agenti temporaneamente inidonei alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno assegnati dalla Direzione aziendale alle postazioni riservate allo stesso personale, come previsto dall'art. 12 del presente Accordo, per tutto il periodo di permanenza dell'inidoneità. Nel caso di eccedenza di agenti temporaneamente inidonei rispetto alle postazioni utili a tale scopo, la Direzione aziendale provvederà a collocare gli agenti eccedenti in aspettativa, con rotazione quindicinale, con l'eccezione degli agenti con almeno 20 anni di anzianità, compatibilmente con il numero dei posti disponibili.

Art. 14

(Norme o accordi di miglior favore)

Eventuali condizioni di miglior favore derivanti da interpretazione di norme attuali o da future norme legislative o accordi nazionali sostituiranno di diritto il presente accordo in tutto o in parte.

Art. 15

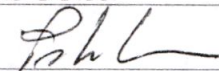
(Efficacia dell'Accordo)

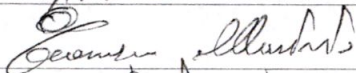
L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Le OO.SS., analogamente, si riservano di portare il presente accordo alla ratifica dell'Assemblea dei lavoratori.

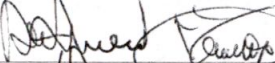
L.C.S.

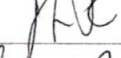
Per le OO.SS.

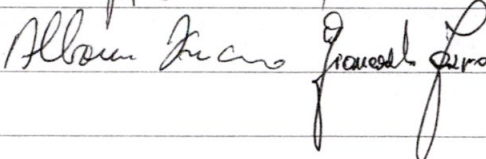
Per l'Azienda

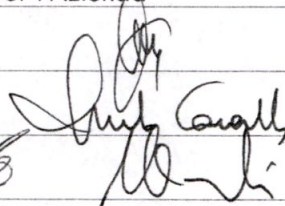
CISL: 

UIL: 

FAISA-CISAL: 

UGL: 

SINAI: 





Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - CGIL
Segreteria Aziendale AMAT

Taranto lì 09 febbraio 2009

2642	Prot. N.	09 FEB. 2009
	Del P	PRESIDENTE
	DG	DIRETTORE GENERALE
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO (1)
	DT	DIRETTORE TECNICO (1)
	UE	FISERVIZIO MOVIMENTO (1)
	UAG	AFFARI GEN/PR/USISTE (1)
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI (1)
	UC	CONTABILITA'/BANCHE (1)
	UI	INFORMATICA (1)
	UP	PERSONALE/PRETRIBUZIONI (1)
	UT	TECNICO (1)
	UFFE	PRODOTTI TRAFFICO (1)
	UFFRS	RAGIONERIA/CONCERNATO (1)
	UFFS	SIST. LOCALITA (1)

Al SINDACO DI TARANTO
Al PRESIDENTE C.d.A Amat S.p.A.
Al DIRETTORE GENERALE Amat SpA

OGGETTO: PROPOSTA AZIENDALE RIGUARDANTE "L'IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE SULLA COLLOCAZIONE DEL PERSONALE DIVENUTO INIDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI"

PREMESSA:

- L' Art. 42.DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recita:

"Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica"

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

- Art. 24.Taglia-leggi DECRETO LEGGE 122 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni in legge n. 133 del 5 agosto 2008 recita:**

1. A far data dal (centottantesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A (e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A).

- nell'Allegato A tra le leggi abrogate compare la legge n. 830 del 28 luglio 1961

• Le parti sociali stipulanti il c.c.n.l. **Autoferrotranvieri** il 12 gennaio 2009 hanno congiuntamente inviato una nota, alla Direzione generale per le politiche sociali del Ministero del Lavoro e alla Direzione centrale pensioni dell'INPS, relativa all'avvenuta abrogazione della legge 28/7/1961 n. 830 ("Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione"), chiedendo espressamente che sia confermata l'interpretazione circa la ininfluenza dell'abrogazione stessa ai fini del mantenimento dei trattamenti pensionistici di invalidità previsti per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (personale autoferrotranviario), inoltre nella predetta nota è stato scritto testualmente: *"Invero la 830/61 era stata implicitamente abrogata dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 di "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1 commi*

- 70 e 71 della legge 28 dicembre 1995, n.549 in materia di soppressione del fondo di Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge medesima. Tale disposizione, infatti, nel puntualizzare il regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza comprende anche la pensione di invalidità già prevista agli articoli 12 e 13 della legge 28 luglio 1961 n. 830 ribadendo inoltre la validità, per il solo personale iscritto all'ex Fondo prima del 1° gennaio 1996, di talune norme pensionistiche speciali."

Per quanto sopra, la Segreteria scrivente, considerata l'attuale incertezza del quadro normativo di riferimento evidenziato in premessa, **non è disponibile a stipulare accordi**, riguardanti la collocazione di tutto il personale divenuto inidoneo, **fino a quando il quadro normativo non sarà chiarito dalle Istituzioni competenti e certo nell'applicazione.**

Le nostre perplessità nascono dalla consapevolezza che la materia è molto delicata in quanto tratta della sopravvivenza stessa dei lavoratori e delle loro famiglie, e gli accordi aziendali da sottoscrivere devono essere rispettosi delle norme, delle leggi e dei regolamenti.

In sintesi, per l'attuazione della legge 830/61 **si deve essere certi** che la stessa sia ancora applicabile, per **la riqualificazione** del personale inidoneo **occorre la certezza** che non vengano lesi i diritti individuali sanciti dall'art. 42 della legge 81/08, ciò al fine di evitare eventuali ricorsi davanti agli uffici legali competenti.

In attesa di riscontro, Distinti saluti.

La Segreteria Aziendale

Egidio Marinelli

